



Nn. 766, 406, 415, 557, 704 e 767-A

Relazione orale
Relatori DESSI e RUSPANDINI

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

nella seduta del 20 settembre 2018

Comunicato alla Presidenza il 24 settembre 2018

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi (n. 766)

d'iniziativa dei deputati MELONI, RAMPELLI, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, CROSETTO, Luca DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LOLLOBRIGIDA, LUCASELLI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI e ZUCCONI

(V. Stampato Camera n. 651)

*approvato dalla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
della Camera dei deputati il 6 agosto 2018*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 agosto 2018*

CON ANNESSO TESTO DEI

DISEGNI DI LEGGE

Introduzione dell'obbligo di un dispositivo acustico e luminoso collegato ai sistemi di ritenuta per bambini previsti dal comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (n. 406)

d'iniziativa dei senatori BERTACCO, BALBONI, CIRIANI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAGONI, MARSILIO, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO e ZAFFINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2018

Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di applicazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini a bordo dei veicoli (n. 415)

d'iniziativa dei senatori GALLONE, TOFFANIN, CALIENDO, MASINI, DAMIANI, MODENA, MALLEGNI e PAPTATHEU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2018

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per garantire l'incolumità dei ciclisti, degli automobilisti e dei minori (n. 557)

d'iniziativa del senatore NENCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2018

Misure per favorire l'utilizzo di dispositivi di allarme finalizzati a prevenire l'abbandono di bambini a bordo dei veicoli (n. 704)

d'iniziativa dei senatori BINI, ALFIERI, BOLDRINI, CUCCA, D'ARIENZO, FEDELI, FERRAZZI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, PITTELLA, STEFANO, TARICCO, VATTUONE, BARBONI, LONARDO, Marco PELLEGRINI, PIARULLI, ASTORRE, LAFORGIA, GIRO, FERRO, FLORIS, VALENTE e MARGIOTTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2018

Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di applicazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini a bordo dei veicoli (n. 767)

d'iniziativa della senatrice DE PETRIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2018

assorbiti nel disegno di legge n. 766

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	5
– della 2 ^a Commissione permanente	»	6
– della 5 ^a Commissione permanente	»	7
– della 14 ^a Commissione permanente	»	8

Disegni di legge:

– n. 766, testo approvato alla Camera dei deputati e testo degli articoli formulato dalla Commissione	»	11
– n. 406, d’iniziativa dei senatori Bertacco ed altri	»	15
– n. 415, d’iniziativa dei senatori Gallone ed altri	»	16
– n. 557, d’iniziativa del senatore Nencini	»	17
– n. 704, d’iniziativa dei senatori Bini ed altri	»	18
– n. 767, d’iniziativa della senatrice De Petris	»	19

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BORGHESI)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

20 settembre 2018

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, all'articolo 1, comma 3, che la disposizione ivi prevista, che stabilisce il termine perentorio entro il quale applicare comunque le misure recate dal comma 1 dell'articolo, non chiarisce quali siano le concrete modalità di attuazione di tale obbligo, in caso di mancata adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*).

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: STANCANELLI)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

18 settembre 2018

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo sul testo e sui relativi emendamenti.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRERO)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

19 settembre 2018

La Commissione, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1 e 3.2. Sull'emendamento 2.1, esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo la parola: «costituzione», delle seguenti: «e al funzionamento», nonché all'aggiunta, in fine, del seguente periodo: «È fatto divieto di corrispondere ai componenti del Comitato qualsiasi forma di compenso, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato».

Su tutti i restanti emendamenti, il parere è non ostativo.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: FAZZOLARI)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

18 settembre 2018

La Commissione, esaminato il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati;

considerato che esso reca disposizioni dirette a rendere obbligatorio un apposito dispositivo di allarme per evitare l'abbandono involontario e inconsapevole dei bambini negli autoveicoli;

rilevato, in particolare, che:

– l'articolo 1, comma 1, apporta modifiche all'articolo 172 del codice della strada in materia di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Si prevede che il conducente di veicoli delle categorie M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), N1, N2 e N3 (la categoria N, con le diverse tipologie di massa, riguarda i veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote), quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile mediante il sistema di ritenuta, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme – rispondente a determinate specifiche tecniche – volto a prevenire l'abbandono del bambino;

– il comma 2 del medesimo articolo demanda la definizione delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme ad un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

– il comma 3 dell'articolo 1 prevede che l'obbligo di installazione del dispositivo di allarme si applichi decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sulle caratteristiche tecnico-funzionali e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019;

– l'articolo 2 prevede che sia fornita una informazione adeguata sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini previsti dall'articolo 1 e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa. È anche prevista la copertura finanziaria dei relativi oneri. La disposizione specifica, infine, che i messaggi

delle campagne informative costituiscono messaggi di utilità sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150;

– l'articolo 3 prevede che al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, con appositi provvedimenti normativi possano essere previste agevolazioni fiscali, limitate nel tempo, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;

valutato, per i profili di competenza, che:

– l'articolo 1 dispone che l'obbligo di installazione del dispositivo di allarme si applichi decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sulle caratteristiche tecnico-funzionali e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019.

Va ricordato, al riguardo, che le disposizioni europee in tema di omologazione dei dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore («sistemi di ritenuta per bambini») sono compendiate nel regolamento UN/ECE n. 44, il quale non contiene l'obbligo di dotare i sistemi di ritenuta di allarmi antiabbandono. Sono in commercio sia sistemi di ritenuta già integrati con un sistema di allarme antiabbandono, omologati ai sensi della citata normativa, sia dispositivi autonomi di allarme antiabbandono che possono essere utilizzati unitamente ai sistemi di ritenuta (per i quali non sussistono specifiche disposizioni europee per l'omologazione).

Al riguardo, si raccomanda, con un futuro ulteriore provvedimento, di rendere obbligatoria la presenza dei dispositivi nei seggiolini in vendita sul territorio italiano, in modo da sgravare i conducenti dell'onere connesso con l'adempimento dell'obbligo.

Va inoltre rilevato che l'obbligo previsto dalla disposizione, riferito al conducente del veicolo, non riguarda il veicolo stesso, per il quale quindi non vi sono limitazioni o impedimenti alla circolazione derivanti dalla omessa utilizzazione dei dispositivi di allarme in questione.

In ogni caso, l'applicazione differita dell'obbligo di installazione potrebbe permettere, ove necessario, il previo espletamento della procedura di cui alla direttiva (UE) 2015/1535, recepita con decreto legislativo n. 223 del 2017, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche. La procedura di notifica alla Commissione prevede infatti tre mesi di *standstill*, in cui il progetto di regola tecnica non può essere adottato, prorogabili a sei in caso di parere circostanziato emesso dalla Commissione europea o da Stati membri. Gli adempimenti necessari sono a carico del Ministero con competenza istituzionale prevalente nella materia (articoli 5-*bis*, comma 4, della legge n. 317 del 1986, introdotto dal decreto legislativo n. 223 del 2017);

– il richiamo alla normativa europea sugli aiuti di Stato che dovrà essere rispettata dalle agevolazioni fiscali che potranno essere previste per l'acquisto di dispositivi di allarme, contenuto nella disposizione programmatica di cui all'articolo 3, dovrà essere ulteriormente effettuato nell'am-

bito della disciplina futura che fisserà in concreto le suddette agevolazioni;

valutato, quindi, che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime per quanto di competenza parere favorevole sul testo del disegno di legge e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

Si rappresenta altresì che l'approvazione definitiva in Senato dell'atto permetterebbe di rispettare appieno il termine del 1° luglio 2019 previsto per la piena efficacia dell'obbligo di installazione dei dispositivi di allarme.

DISEGNO DI LEGGE N. 766

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi)

1. All'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

c) al comma 10, primo periodo, dopo la parola: «bambini,» sono inserite le se-

DISEGNO DI LEGGE N. 766

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO
DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

guenti: «o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-*bis*»;

d) alla rubrica, dopo la parola: «ritenuta» sono inserite le seguenti: «e sicurezza».

2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di cui all'articolo 172, comma 1-*bis*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019.

Art. 2.

(Campagne di informazione e sensibilizzazione)

1. Per il triennio 2019-2021, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, provvede a informare in modo adeguato sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini, previsti dall'articolo 172, comma 1-*bis*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 80.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispon-

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 2.

(Campagne di informazione e sensibilizzazione)

Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019 e 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. I messaggi delle campagne di cui al comma 1 costituiscono messaggi di utilità sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

Art. 3.

(Incentivi per l'acquisto dei dispositivi)

1. Al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, previsti dall'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, con appositi provvedimenti legislativi possono essere previste, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, agevolazioni fiscali limitate nel tempo.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e fi-

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

Art. 3.

(Incentivi per l'acquisto dei dispositivi)

Identico

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

DISEGNO DI LEGGE N. 406

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BERTACCO ED ALTRI

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 tutti i sistemi di ritenuta per bambini previsti dal comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere dotati di un dispositivo acustico e luminoso atto a rilevare la presenza di un bambino nell'abitacolo, le cui caratteristiche tecniche sono individuate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 415

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GALLONE ED ALTRI

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali sistemi di ritenuta per bambini devono essere equipaggiati con un dispositivo di allarme anti-abbandono rispondente alle specifiche tecnico-costruttive stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme anti-abbandono di cui al comma 1.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

DISEGNO DI LEGGE N. 557

D'INIZIATIVA DEL SENATORE NENCINI

Art. 1.

1. All'articolo 149 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Durante la marcia i veicoli devono mantenere una distanza laterale dai ciclisti di almeno 1,50 metri».

Art. 2.

1. All'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «cuffie sonore,» sono inserite le seguenti: «*smartphone*,

computer portatili, notebook, tablet, videogiochi e dispositivi analoghi»;

b) al comma 3-bis, le parole da: «, qualora lo stesso soggetto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «in caso di prima infrazione e da due a sei mesi in caso di recidiva nel biennio».

2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al capoverso: «Art. 173», il numero: «5» è sostituito dal seguente: «10».

Art. 3.

1. All'articolo 172, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I sistemi di ritenuta per bambini da installare in macchina devono essere dotati di un dispositivo di allarme antiabbandono».

DISEGNO DI LEGGE N. 704

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BINI ED ALTRI

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «al loro peso» sono inserite le seguenti: «e dotato di un dispositivo di allarme anti-abbandono».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'omologazione dei sistemi di ritenuta per bambini dotati di dispositivi di allarme anti-abbandono da utilizzare all'interno dei veicoli di cui alle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, nonché i criteri e le modalità per l'omologazione dei sistemi di allarme anti-abbandono da applicare ai sistemi di ritenuta già presenti nei veicoli di cui alle categorie M1, N1, N2 e N3.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica decorso il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

Art. 2.

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente:

«*e-quater*) le spese sostenute per l'acquisto di un sistema di ritenuta per bambini dotato di dispositivo di allarme anti-abbandono da utilizzare all'interno dei veicoli di cui alle categorie M1, N1, N2 e N3, nonché

le spese sostenute per l'acquisto di un sistema di allarme anti-abbandono da applicare ai sistemi di ritenuta già presenti nei veicoli di cui alle categorie M1, N1, N2 e N3, omologati in base alla normativa emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La detrazione si applica nella misura del 50 per cento delle spese sostenute qualora l'acquisto, documentato dai genitori, riguardi un sistema di ritenuta, di tipo omologato, per bambini di età inferiore a tre anni».

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 aprile 2019, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2019 previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate fino a concorrenza dell'importo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, mediante definizione di un limite di reddito sotto il quale non si applicano le predette misure fiscali.

DISEGNO DI LEGGE N. 767
D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE DE PETRIS

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «al loro peso» sono inserite le seguenti: «e dotato di un dispositivo di allarme antiabbandono».

€ 2,00